

Origine obbligatoria per la frutta secca sgusciata



Dal 1° gennaio 2025, con l'entrata in vigore del **regolamento UE 2429/2023**, è scattato l'obbligo dell'indicazione d'origine (luogo di coltivazione) per la frutta secca sgusciata, dalle nocciole alle mandorle, dalle noci ai pistacchi ai pinoli, che va a completare la norma già esistente per la frutta secca in guscio.

Cosa prevede la nuova normativa

La nuova normativa prevede l'obbligo di etichettatura dell'origine per la **frutta secca sgusciata**

, ma anche per quella **essiccata** (come fichi secchi), per i **prodotti di IV gamma** e per i **funghi non coltivati** (dai porcini ai finferli, fino ai tartufi), **zafferano** e **capperi**. Le informazioni relative all'origine devono essere chiaramente visibili sull'imballaggio e/o sull'etichetta e l'indicazione del Paese d'origine deve risaltare maggiormente rispetto all'indicazione del Paese in cui è avvenuto l'imballaggio.

Ancora anonima la provenienza per alcuni prodotti

Resta invece **anonima l'indicazione della provenienza della frutta secca usata nella preparazione dei dolci** come, ad esempio, le creme di nocciole, i biscotti, il cioccolato, i gelati, muesli, ecc.

Tratto dall'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 07/2025

Origine obbligatoria per la frutta secca sgusciata

di L.Bazzana

Per leggere l'articolo completo **abbonati** a *L'Informatore Agrario*